



Assessorat de l'Agriculture  
et des Ressources Naturelles  
Assessorato Agricoltura  
e Risorse Naturali



Réf. n° - Prot. n.  
V/ réf. - Vs. réf.

Saint-Christophe

Alle Stazioni forestali

Agli Uffici del Comando

Loro sedi

**Oggetto:** Diritto di accesso dei consiglieri regionali alla documentazione amministrativa.

Si rende noto che con novella all'art. 116 del Regolamento sul proprio funzionamento il Consiglio regionale ha disciplinato quanto in oggetto in riferimento alla documentazione amministrativa prodotta dall'Amministrazione regionale e dagli enti da questa dipendenti o partecipati.

Viene prevista una procedura formale consistente in una richiesta scritta circostanziata rivolta al dirigente competente.

Pertanto tutte le strutture in indirizzo, in caso ricevano direttamente richieste anche orali di consultazione o estrazione di copie provenienti da consiglieri regionali nell'espletamento della loro funzione politica, si atterranno a tale procedura, facendo visionare o estrarre copia della sola documentazione indicata dallo scrivente Comando con autorizzazione scritta.

I signori Comandanti le stazioni forestali cureranno la presa visione di tutto il personale dipendente.

Distinti saluti.



IL COMANDANTE DEL CORPO FORESTALE  
DELLA VALLE D'AOSTA  
- dott. Flavio VERTULI -

C:\Documents and Settings\fcarmassi\My Documents\Amministrativo\Accesso\AccessoConsiglieri\CircolareAccessoConsiglieri.doc

Département des ressources naturelles et du corps forestier. Commandement du corps forestier de la Vallée d'Aoste  
Bureau du contentieux et des conseils  
Dipartimento risorse naturali e corpo forestale. Comandante del corpo forestale della Valle d'Aosta  
Ufficio contenzioso e consulenze

11020 Saint-Christophe (Ao)  
6/A, lieu-dit Grande Charrière  
téléphone +39 0165527351  
télécopie +39 0165066808

11020 Saint-Christophe (Ao)  
loc. Grande Charrière, 6/A  
telefono +39 0165527351  
telefax +39 0165066808



corpoforestalevaldostano@regione.vda.it  
f.carmassi@regione.vda.it  
[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)  
C.F. 80002270074



CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

IL PRESIDENTE

*Segreteria / esec. ob.*  
*Copio FC*  
*partire*  
*fatto 1/7/11*

Prot. n. 4986

Aosta,

28 GIU 2011

*vac*

ARCHIVES DE L'ADMINISTRATION DE LA VALLEE D'AOSTE	
Série	5 2 4
CAT	PASO
S.FAS.	
29 GIU 2011	
16868	div. <i>RW</i>

Al Presidente della Regione

Agli Assessori regionali

Ai Consiglieri regionali

Ai Dirigenti della Regione

e, p.c. Agli Uffici Gruppi consiliari e  
Segreteria dell'Ufficio di Presidenza

LORO SEDI

OGGETTO: Diritto di accesso dei Consiglieri regionali.

Con deliberazione n. 1885/XIII del 22 giugno 2011 sono state approvate alcune modificazioni al Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale.

In particolare è stato riformulato l'articolo 116 che disciplina il diritto di accesso dei Consiglieri regionali (che si allega alla presente).

Le modifiche introdotte sono state dettate dalla necessità di superare le difficoltà riscontrate nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo in questione e mirano a specificare con maggior dettaglio contenuti e limiti del diritto di accesso spettante ai Consiglieri regionali.

In particolare, viene esplicitato l'ambito del diritto di accesso dei Consiglieri, ricomprendendo, oltre all'Amministrazione regionale, tutti gli enti pubblici non economici, le agenzie e le aziende dipendenti dalla Regione, nonché le società da questa direttamente o indirettamente partecipate.

Con riferimento alle società partecipate in misura minoritaria dalla Regione, viene precisato l'ambito di estensione del diritto di accesso dei Consiglieri regionali prevedendo che questo sia pari a quello riconosciuto ai rappresentanti nominati dalla

b

c

Regione in seno agli organi delle società stesse. Il Consigliere regionale ha diritto, pertanto, di ottenere, relativamente alla partecipata di minoranza, tutte quelle informazioni che il rappresentante nominato dalla Regione in quella specifica società ha a sua volta diritto di ottenere in funzione della carica rivestita o del ruolo svolto nella stessa.

Quanto alle modalità di esercizio del diritto di accesso dei Consiglieri regionali, è prevista una richiesta scritta, non generalizzata ma puntualmente circostanziata, senza obbligo di motivazione, rivolta ai dirigenti delle strutture dell'Amministrazione regionale competenti, i quali devono assolvere tale richiesta con la massima sollecitudine e, comunque, entro il limite massimo di venti giorni dalla data di ricezione della stessa. Copia della richiesta è contestualmente trasmessa al Presidente della Regione o agli Assessori competenti per materia e al Presidente del Consiglio.

La possibilità di differimento del diritto di accesso è contemplata solo in riferimento a gare d'appalto o a procedimenti amministrativi non ancora conclusi qualora la divulgazione di documenti prima della conclusione dei procedimenti in questione possa recare danno all'Amministrazione stessa o a terzi. E' invece esclusa la possibilità di una limitazione al diritto di accesso derivante dalla natura riservata dei documenti, poiché i Consiglieri regionali sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio ed il diritto alla riservatezza dei terzi nei casi specificati dalla legge e dalle disposizioni in materia di privacy. Il diritto di accesso dei Consiglieri è infatti più ampio e generale di quello riconosciuto ai cittadini per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, in quanto diritto strumentale all'attuazione del potere di indirizzo e controllo politico-amministrativo spettante all'organo legislativo regionale.

Decorso il termine previsto per l'assolvimento della richiesta di accesso, i Consiglieri possono rivolgersi a questa Presidenza che provvederà a richiedere, nel termine di cinque giorni, gli opportuni chiarimenti al Presidente della Regione o agli Assessori, i quali risponderanno alla richiesta di chiarimenti entro dieci giorni dalla data di ricezione della stessa.

Si ricorda che il testo aggiornato del Regolamento interno sul funzionamento del Consiglio regionale è disponibile sul sito Internet del Consiglio all'indirizzo [www.consiglio.regione.vda.it](http://www.consiglio.regione.vda.it).

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
*Alberto Cerise*



1 allegato  
CP/cb

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale - nuovo testo articolo 116  
approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1885/XIII del 22 giugno 2011.

Art. 116

*(Diritto di accesso dei Consiglieri)*

1. I Consiglieri, senza interferire con la regolarità dei servizi, hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione regionale, dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie e dalle aziende dipendenti dalla Regione e dalle società da essa direttamente o indirettamente partecipate, le informazioni utili all'espletamento del loro mandato e di ottenere copia gratuita dei documenti amministrativi richiesti.
2. Con riferimento alle società partecipate in misura minoritaria dalla Regione, il diritto di accesso dei Consiglieri regionali è pari a quello riconosciuto ai rappresentanti nominati dalla Regione in seno agli organi delle società stesse.
3. Ai fini del diritto di accesso è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o qualunque altra tipologia di atti, anche interni, formati dall'amministrazione o comunque detenuti ai fini dell'attività amministrativa.
4. Il diritto di accesso dei Consiglieri non può essere limitato a causa della natura riservata dei documenti. I Consiglieri sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio e il diritto alla riservatezza dei terzi nei casi specificati dalla legge e dalle disposizioni in materia di privacy.
5. I Consiglieri esercitano il diritto di accesso per iscritto senza obbligo di motivazione, mediante richiesta rivolta ai dirigenti delle strutture dell'Amministrazione regionale competenti, i quali devono dare corso alla richiesta con la massima sollecitudine e, comunque, non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima. Copia della richiesta è contestualmente trasmessa al Presidente della Regione o agli Assessori competenti per materia e al Presidente del Consiglio.

6. Le istanze di accesso devono essere circostanziate e non possono configurarsi come una indagine ai sensi dell'articolo 24.
7. Qualora si tratti di gare d'appalto o di procedimenti amministrativi non ancora conclusi, l'accesso ai documenti è differito alla conclusione dei relativi procedimenti nel caso in cui la divulgazione del documento oggetto di accesso possa arrecare danno alla Regione o a terzi.
8. Qualora si verificano ritardi o vengano opposti dinieghi, i Consiglieri si rivolgono al Presidente del Consiglio che provvede, entro cinque giorni, a richiedere gli opportuni chiarimenti al Presidente della Regione o agli Assessori competenti, i quali rispondono alla richiesta di chiarimenti non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della stessa.